

## ACCERTAMENTO

---

### ***Nuovi ISA: benefici premiali “su misura”***

di Lucia Recchioni

L'[articolo 7-bis del D.L. 193/2016](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, ha introdotto, nel nostro ordinamento, una prima disciplina degli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, la cui attuazione consentirà un graduale superamento degli studi di settore e dei parametri, passando da una **logica “accertativa”** a una **“premiale”**.

Si tratta di vere e proprie **“pagelle del Fisco”**, le quali prevedono l'applicazione di una **scala di affidabilità fiscale dei contribuenti da 1 a 10**, con contestuale applicazione di **indici di anomalia, da 1 a 5**: al punteggio ottenuto sono quindi collegati livelli di premialità, consistenti anche nell'**esclusione** o nella **riduzione dei termini per l'accertamento**.

La nuova disposizione, che ha quale dichiarata **finalità** quella di **promuovere l'adempimento** degli obblighi tributari e il **rafforzamento della collaborazione** tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, prevede l'applicazione dei nuovi indici a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2017**.

Con la progressiva adozione degli ISA **cesseranno di avere effetto**, ai fini dell'accertamento tributario, le disposizioni relative agli **studi di settore**. Il **passaggio** dai “vecchi” studi di settore ai “nuovi” indici sarà quindi **progressivo**, e sarà dettato dai **tempi di approvazione degli indici sintetici** con riferimento alle specifiche categorie di attività.

Lo scorso 9 marzo, in un'audizione informale presso le **Commissioni Finanze di Camera e Senato**, l'amministratore delegato **SOSE**, Vieri Ceriani, ha dichiarato che, nel corso del 2017 **i settori analizzati saranno 70**, suddivisi per i 4 macrosettori: 15 per le manifatture; 29 per il commercio; 17 per i servizi; 9 per i professionisti. Come precisato nel corso dell'Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2017, inoltre, **i restanti 80** indici di affidabilità saranno approvati **entro il 2018**.

L'anno 2017 si preannuncia, quindi, come un anno nel quale troveranno **congiunta applicazione** sia le disposizioni in tema di **indici sintetici**, sia le precedenti norme in tema di **studi di settore**, a seconda dell'**appartenenza** o meno del **contribuente** a uno dei **70 settori già analizzati**.

Sul punto si ritiene opportuno precisare che, oltre alla differente finalità, i **nuovi ISA** si **distinguono** dai vecchi studi settori per i seguenti aspetti:

- gli ISA prevedono la stima di **più basi imponibili** e non dei soli ricavi. Più precisamente,

- gli indici stimano il **valore aggiunto**, e, su questa base, i **ricavi/compensi** e il **reddito**;
- le **stime** sono effettuate tenendo conto dei dati di **otto annualità** (e **non più di una sola annualità**), al fine di garantire **maggiore efficienza e precisione**;
  - il nuovo modello di stima, cogliendo **l'andamento ciclico**, **non** richiede più la necessaria predisposizione dei c.d. **"correttivi crisi"**.

Con specifico riferimento, poi, al **regime premiale** che dovrebbe essere introdotto, è necessario ricordare che lo scorso **20 aprile** è stata presentata per la prima lettura in Camera dei Deputati la **proposta di legge C. 4440**.

La richiamata **proposta di legge** prevede i seguenti i **seguenti benefici** in relazione ai diversi livelli di affidabilità:

- **l'esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** relativamente **all'imposta sul valore aggiunto** per la **compensazione** di crediti non superiori a **000 euro annui**;
- **l'esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto** per un importo non superiore a **000 euro annui**;
- **l'esclusione degli accertamenti** basati sulle **presunzioni semplici** di cui all'[articolo 39, comma 1, lettera d\), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973](#), e all'[articolo 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972](#);
- **l'anticipazione dei termini di decadenza** per l'attività di accertamento previsti dall'[articolo 43, comma 1, del D.P.R. 600/1973](#), con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'[articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#);
- **l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo**, di cui all'[articolo 38 del D.P.R. 600/1973](#).

Dovrà essere il Direttore dell'Agenzia delle Entrate che, con provvedimenti, individuerà i **livelli di affidabilità fiscale** ai quali è collegata la **graduazione dei benefici premiali**.

A tal proposito è opportuno sottolineare che la proposta di legge prevede che i **termini di accesso ai benefici** possano essere **differenziati** tenendo conto del **tipo di attività svolta** dal contribuente.

Sulla scia di quella che era la "vecchia" disciplina in materia di studi di settore, anche con riferimento agli ISA vengono poi previste specifiche **cause di esclusione**, così come viene richiamata la possibilità di ricorrere a una sorta di **"adeguamento"**.

Più precisamente, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle **scritture contabili**, per **migliorare il proprio profilo di affidabilità** e per accedere, quindi, al **regime premiale**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**